



COMUNE DI RIVISONDOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

ORDINANZA n. 15 del 13/07/2017

OGGETTO: Divieto di vendita e consumo sul posto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in occasione degli eventi concertistici e sportivi appare sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che spesso durante tali eventi festosi, si registrano episodi di euforia collettiva che possono trascendere a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini e anziani;
- che, peraltro, la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro/lattina, interi e frantumati, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

RILEVATO che gli organi di pubblica sicurezza hanno inoltrato al Comune numerose segnalazioni relative alla rilevazione di incidenti di vario tipo causati da soggetti in condizioni di evidente alterazione da assunzione di alcolici e di problematiche connesse;

RITENUTO per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie/bicchieri di vetro e lattine in occasione dei suddetti eventi concertistici e sportivi;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

1. per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, su tutto il territorio comunale:
 - a) di vendere per asporto sia in forma fissa che ambulante, bevande contenute in bottiglie/bicchieri di vetro ed in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
 - b) di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;
 - c) di detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro e lattine ai fini della vendita;

2. i divieti di vendita, di consumo sul posto e di detenzione ai fini della vendita trovano applicazione nei giorni e orari di seguito indicati:
 - a) **14 luglio p.v. - dalle ore 12:00 alle ore 20:00**, in occasione dell'incontro di calcio Pescara/Rappresentativa di Rivisondoli;
 - b) **18 e 19 luglio p.v. - dalle ore 12:00 del 18 luglio alle ore 02:00 del 19 luglio**, in occasione dei concerti dei gruppi musicali i "Kom" e "Burns Golinelli Hunt" nonché dell'incontro di calcio Pescara/Virtus Teramo;
 - c) **25 luglio p.v. - dalle ore 12:00 alle ore 20:00**, in occasione dell'incontro di calcio Pescara/Teramo;
3. Gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge nonché i circoli, le Associazioni e gli Enti diversi in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono vendere, nei succitati giorni e fasce orarie, bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, curando lo smaltimento dei citati contenitori;
4. La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza;
5. L'inosservanza della presente ordinanza, sarà punita con la sanzione amministrativa da €. 250,00 ad €. 2.500,00;

DISPONE

1. che la presente ordinanza:
 - a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e abbia efficacia immediata dalla data di pubblicazione;
 - b) sia pubblicata sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa nei luoghi adibiti alla pubblicità per la più ampia diffusione possibile;
 - c) sia trasmessa al Corpo della Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila nonché notificata a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sull'intero territorio del Comune.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Rivisondoli, 13/07/2017

IL SINDACO
Dott. Roberto Ciampaglia

